

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00492/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 492 del 2025, proposto da

Adriatica Pubblicità S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Donati, Alessandra Angelini, Tiziano Pelliccioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;

Invitalia S.p.A, rappresentata a difeso dagli avvocati Marco Martinelli, Pietro De Corato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero per gli Affari Europei, non costituito in giudizio;

nei confronti

Giuliano Fratoni, Dama S.r.l., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della Delibera di revoca del 4.6.25 comunicata con nota Prot. 0188666 del 5.6.25 di

Invitalia S.p.A. nell'ambito della misura B1.3.A del Bando adottato con Ordinanza n. 25 del 30.6.2022 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione, in quanto "DELIBERA di revocare le agevolazioni concesse alla ADRIATICA PUBBLICITA' S.R.L., per violazione dell'art. 10 - lettere b), g) e k) del provvedimento di concessione sottoscritto in data 10/11/2023 e dell'art. 15 - lettere b), g) e k) del Bando, disponendo che gli uffici competenti di Invitalia diano opportuna attuazione alla presente deliberazione e di disimpegnare, conseguentemente, le somme concesse e non erogate pari ad euro 193.450,00." nonche' di ogni altro atto eventualmente presupposto, consequenziale e connesso, ivi inclusi il preavviso di revoca nota prot. 0128892 del 17.4.2025 di Invitalia S.p.A. e gli artt. 6.3 lett. c) e 15 del Bando per la misura B1.3a, adottato con Ordinanza n. 25 del 30.6.2022 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e di Invitalia S.p.A.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, impregiudicato l'esame delle questioni di rito e del merito del ricorso, di disporre che, come richiesto della ricorrente, l'integrazione del contraddittorio sia eseguita mediante pubblici proclami, dato l'elevato numero di potenziali destinatari della notifica di cui alla domanda del 9 ottobre 2025, individuati in tutti i soggetti che, sulla base dell'ultima graduatoria approvata dalla struttura commissariale relativamente alla procedura in oggetto, si trovino in posizione inferiore a Adriatica Pubblicità S.r.l. e le cui domande risultano ammesse con copertura finanziaria parziale o ammissibili ma prive di copertura finanziaria;

Ritenuto che, per quanto sopra, non possano che ritenersi sussistenti quelle

eccezionali circostanze che, secondo la giurisprudenza consentono il ricorso a tale forma di notifica extra ordinem;

Ritenuto di meglio assicurare le esigenze di effettività di tutela nella pubblicazione dei pubblici proclami, mediante specifici accorgimenti che dovranno essere osservati come meglio precisato a seguire;

- a) la notifica dovrà essere eseguita mediante consegna di apposita istanza dalla parte ricorrente rivolta all'Amministrazione per la pubblicazione, sul sito web ufficiale dell'Amministrazione stessa nella medesima pagina in cui sono disponibili le informazioni relative alla procedura di cui si tratta della presente ordinanza, del ricorso unitamente alla presente ordinanza, atti questi che la parte ricorrente dovrà allegare all'istanza in copia informatica;
- b) l'Amministrazione procedente effettuerà senza indugio la pubblicazione sul proprio sito WEB del ricorso e della presente ordinanza e, contestualmente alla suddetta pubblicazione, invierà apposito avviso di tale adempimento agli indirizzi di posta elettronica di coloro che sono collocati nelle posizioni in graduatoria come sopra individuate, così da consentire l'utile conoscibilità dell'avviso e la tempestiva decorrenza dei termini per la eventuale costituzione in giudizio delle parti controinteressate;
- c) la parte ricorrente dovrà inoltrare la richiesta di pubblicazione entro il termine perentorio di cinque giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;
- d) l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione degli atti trasmessi con l'istanza di cui al punto precedente ed alla comunicazione via posta elettronica, con le modalità sopra indicate, entro venti giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente ed assicurando il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;
- e) le parti controinteressate potranno costituirsi in giudizio nei termini di rito decorrenti dall'inizio della pubblicazione sul sito istituzionale di cui al punto che precede;

f) la prova dell'avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche la corrispondente attestazione dell'Amministrazione di avvenuto adempimento degli incombeni di cui ai punti che precedono, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, entro dieci giorni dal rilascio della medesima attestazione;

Ritenuto che le esigenze delle parti possano essere tutelare con la sollecita fissazione dell'udienza di discussione nel merito del ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda) dispone l'integrazione del contraddittorio di cui in motivazione, con le modalità ed i termini pure ivi meglio precisati.

Fissa per la discussione di merito del ricorso la pubblica udienza del 26 febbraio 2026.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Renata Emma Ianigro, Presidente

Giovanni Ruii, Consigliere, Estensore

Simona De Mattia, Consigliere

L'ESTENSORE
Giovanni Ruii

IL PRESIDENTE
Renata Emma Ianigro

IL SEGRETARIO